PROVVEDIMENTI A FAVORE DEI DANNEGGIATI DALLA ERUZIONE DEL VESUVIO DELL'APRILE 1906

Art. 1

E' autorizzata la spesa di L. 3,000,000 da inscriversi nella parte straordinaria del bilancio del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1905-906, allo scopo di provvedere ai lavori di sgombro e riattamento delle strade interne ed esterne, nonche' alla ricostruzione dei fabbricati di proprieta' dei Comuni danneggiati in dipendenza dell'eruzione del Vesuvio.

Con tale somma il Governo del Re rimborsera' ai Comuni indicati nella tabella A, annessa alla presente legge, l'intera spesa sostenuta e regolarmente accertata, e concedera' sussidi in ragione del 75 per cento della spesa stessa ai Comuni compresi nella tabella B, e del 60 per cento a quelli della tabella C.

Versione in vigore dal 18 agosto 1906, non più in vigore dal 16 dicembre 2009 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Provvedimenti a favore dei danneggiati dalla eruzione del Vesuvio dell'aprile 1906
Estremi	Legge 19 luglio 1906, n. 390
Titolo	I — Provvedimenti a favore dei Comuni e delle Provincie
Capo	I — Riparazioni e ricostruzioni di opere pubbliche comunali e provinciali
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 3 agosto 1906

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/provvedimenti-a-favore-dei-danneggiati-dalla-eruzione-del-vesuvio/art-1/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it